



Convenzione Quadro di collaborazione scientifica

tra

**Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali,
Scienze della Formazione**

e

l'Associazione Centro Studi Pier Paolo Pasolini

**Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali,
Scienze della Formazione** (di seguito denominato "Dipartimento"), C.F. 94045260711, P.IVA 03016180717, con sede in Foggia, Via Arpi 176, PEC ricercaformazione.studiumanistici@cert.unifg.it, rappresentata dalla Direttrice pro tempore, Prof.ssa Barbara De Serio, autorizzata con delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 febbraio 2026,

e

Associazione Centro Studi Pier Paolo Pasolini rappresentata dal Dottor Marco Attilio Salvadori, nato a ***** il *****, Cod. Fisc. ***** domiciliato per la sua funzione presso Centro Studi Pier Paolo Pasolini (di seguito denominato "CSPPP") Via Guido Alberto Pasolini n. 4 – 33072 Casarsa della Delizia (PN)

di seguito anche indicate "Parti",

Premesso che

- Il Dipartimento ha, tra le proprie finalità istituzionali, la promozione, l'organizzazione e la diffusione della ricerca scientifica, lo svolgimento dell'insegnamento superiore e lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica nazionale e internazionale;
- Il CSPPP ha, tra le proprie finalità statutarie, la promozione di studi e ricerche sulla figura e l'opera di Pier Paolo Pasolini, l'organizzazione di convegni, seminari, mostre, rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali e pubblicazione di materiale di ricerca;
- Entrambi gli enti possono avvalersi di collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

Convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Le Parti si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle proprie specificità e finalità istituzionali e secondo le rispettive normative, a promuovere, sviluppare e consolidare collaborazioni nei seguenti ambiti:

- Ricerca, approfondimento della figura di Pier Paolo Pasolini e della sua multiforme opera;
- Valorizzazione e divulgazione attraverso iniziative rivolte ai giovani studiosi e al pubblico.

Articolo 2 – Obiettivi e attività

Le Parti intendono sviluppare collaborazioni per:

- Favorire la partecipazione di studenti universitari (laureandi/laureati) e dottorandi a corsi, seminari e scuole estive organizzati dal CSPPP, attraverso forme di finanziamento o supporto logistico;
- Collaborare all'ideazione e realizzazione di progetti di ricerca, convegni, seminari e eventi di divulgazione riguardanti Pasolini;
- Organizzare iniziative didattiche, cicli di conferenze, workshop e attività di terza missione di comune interesse.

Articolo 2 bis – Modalità di collaborazione

Le modalità attuative delle collaborazioni saranno regolate, di volta in volta, da specifici atti e accordi costituenti parte integrante della presente Convenzione, posti in essere previa verifica delle coperture assicurative pertinenti.

Gli atti attuativi dovranno prevedere:

- Referente incaricato dal Dipartimento per la gestione operativa;
- Specificazione precisa delle attività, prestazioni e calendari;
- Modalità e termini di pagamento;
- Condizioni di utilizzo della proprietà intellettuale;
- Modalità di pubblicazione dei risultati;
- Utilizzo di spazi, attrezzature e servizi tecnici;
- Modalità di gestione degli impianti informatici;

Per attività a titolo oneroso, gli accordi dovranno rientrare nelle finalità istituzionali del Dipartimento (attività scientifiche, didattiche, terza missione).

Articolo 3 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività, le Parti designano ciascuna un referente con compito di coordinamento, verifica della realizzazione e comunicazione annuale.

Per il Dipartimento: Prof. Sebastiano Valerio

Per il CSPPP: Dottor Marco Attilio Salvadori, Presidente

Sostituzioni comunicate per iscritto entro 30 giorni.

Articolo 4 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte non devono rappresentare duplicazione o concorrenza con quelle del Dipartimento. Situazioni di conflitto di interesse vanno comunicate entro tempi brevi al referente universitario. La violazione costituisce giusta causa di recesso.

Articolo 5 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non divulgare informazioni, dati, documenti e notizie riservate riguardanti l'altra Parte, se non previa autorizzazione. La violazione costituisce giusta causa di recesso.

Articolo 6 – Limitazione di responsabilità

Il CSPPP non agisce quale rappresentante del Dipartimento bensì sempre in nome e per conto proprio, salvo autorizzazione espressa. Sono escluse reciprocamente garanzie per obbligazioni contratte dall'altra Parte.

Articolo 7 – Codici etici

Il CSPPP dichiara di accettare il Codice Etico e di Comportamento e il Piano triennale di prevenzione della corruzione del Dipartimento (consultabili nel sito web).

Articolo 8 – Clausola antidiscriminazione

Le Parti si impegnano a rispettare la diversità e l'uguaglianza, senza discriminazione basata su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette. Violazioni comportano sanzioni o risoluzione.

Articolo 9 – Spazi, attrezzature e servizi

Le Parti mettono reciprocamente a disposizione locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici secondo modalità concordate.

Per impianti informatici: modalità di utilizzo, carichi economici e risorse umane dovranno essere esplicitati negli atti di stipula.

In caso di acquisizione comune di mezzi di ricerca: le Parti definiranno preventivamente riparto dei costi e titolarità della proprietà.

Articolo 10 – Coperture assicurative e sicurezza

Il Dipartimento garantisce coperture assicurative di legge (infortuni personale e studenti, responsabilità civile verso terzi).

Il CSPPP garantisce analoga copertura per proprio personale impegnato presso il Dipartimento e per responsabilità civile.

Tutti i partecipanti si conformano ai regolamenti disciplinari e di sicurezza, in osservanza del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Articolo 11 – Proprietà intellettuale dei risultati

I diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale aventi rilevanza economica saranno determinati pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

Le Parti non possono utilizzare nomi, marchi o designazioni dell'altra senza espresso consenso scritto.

In ogni opera, scritto, evento o comunicazione relativi alle attività, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti.

Articolo 12 – Pubblicazioni

Qualora i risultati siano contributi autonomi e separabili, ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicarli riconoscendo espressamente il contributo dell'altra.

Qualora i risultati siano contributi congiunti e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare solo previa autorizzazione scritta (PEC) dell'altra, negabile solo per ragionevoli motivi di tutela della proprietà intellettuale e sviluppo industriale.

Se la pubblicazione contiene dati riservati: previa autorizzazione scritta richiesta via PEC.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di agire quale titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza, in conformità a:

- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);

- D.Lgs. 196/2003 “Codice Privacy” modificato da D.Lgs. 101/2018 s.m.i.;
- Provvedimenti del Garante della Privacy.

Dati personali dei rappresentanti saranno utilizzati esclusivamente per la conclusione e esecuzione della Convenzione secondo informative GDPR art. 13.

Articolo 14 – Antiriciclaggio

Le Parti garantiscono tracciabilità dei flussi finanziari per prevenzione infiltrazioni criminali, conforme a legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 15 – Durata, rinnovo e recesso

Durata: biennale a decorrere dalla sottoscrizione.

Rinnovo: automatico per periodi annuali successivi, salvo comunicazione scritta di non rinnovo almeno 3 mesi prima della scadenza.

Recesso: con preavviso di 3 mesi (ridotto a 45 giorni in caso di inattività protratta, duplicazione di attività, o perseguimento di scopi non correlati alle finalità istituzionali).

Recesso per giusta causa: qualora l'attività comporti impegni incompatibili con le proprie risorse finanziarie.

Comunicazione: lettera raccomandata A/R o PEC.

Effetti: nessuna somma dovuta a titolo indennizzo. Le Parti completano attività sorte prima del recesso, salvo diversa circostanza.

Articolo 16 – Controversie

Per qualunque controversia non altrimenti risolvibile è competente il Foro di Foggia.

Articolo 17 – Spese

La Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse sono ripartite tra le Parti.

Imposta di bollo: a carico della Parte previsto da normativa.

Spese di registrazione: a carico della Parte richiedente.

Clausola finale

Ogni clausola e obbligazione è stata redatta, compresa e accettata come risultato di giuste negoziazioni. Non sono applicabili articoli 1341 e 1342 Codice Civile.

Foggia,

Per il Dipartimento
La Direttrice
Prof.ssa Barbara De Serio

Il Presidente
Centro Studi Pier Paolo Pasolini
Marco Attilio Salvadori

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.